



CANNETO PAVESE, 15/10/2021

**OGGETTO:** estensione Green pass obbligatorio al lavoro privato e pubblico

**Istruzioni operative relative al Decreto-legge DL 21 settembre 2021, n. 127**

Il DI 21 settembre 2021, n. 127, intervenendo sul DI 52/2021, estende ulteriormente l'ambito di applicazione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19, c.d. *green pass*, al mondo del lavoro pubblico e privato. La disposizione è stata emanata a tutela di cittadini, datori di lavoro e lavoratori: si deve, quindi, passare ad una fase attuativa, fondata sullo sforzo di tutti, che ne garantisca la piena efficacia.

Per effetto di tale disposizione, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza, sono obbligati, per accedere al luogo nel quale svolgono l'attività lavorativa, ad avere ed esibire il *green pass*:

- tutti i lavoratori del settore privato che pubblico;
- i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti.

Specificando che le seguenti istruzioni operative saranno integrate nell'attuale protocollo COVID, in caso di chiarimenti necessari relativamente a quanto di seguito esposto, si prega di contattare: **la segreteria**

L'Amministrazione, per adempiere al suddetto obbligo di legge, si organizza come segue (disposizioni valide a far data dal 15/10/21):

- 1) ogni mattina, ciascun dipendente e/o collaboratore esterno sarà tenuto a presentarsi in ufficio per la verifica del *green pass* tramite QR code

2) saranno esonerati da tale prassi:

- a. i lavoratori esenti dall'obbligo del *green pass* (per le certificazioni di esenzione si fa riferimento alla circolare 04/08/2021 del Ministero della salute): la certificazione di esenzione è da consegnare in ufficio
  
- b. i dipendenti che, in modo volontario, trasmetteranno (o mostreranno) copia del *green pass* in ufficio entro il 13/10/21: ciò consentirà di predisporre uno scadenziario ed evitare la verifica quotidiana. Si evidenzia che l'Amministrazione non tratterà copia dei certificati presso l'ufficio e **NULLA TRASMETTERA' A NESSUNO E LA DISTRUGGERA IMMEDIATAMENTE**

Il lavoratore che comunichi di non possedere il *green pass*, o che non possa fare ingresso per mancanza del certificato, viene considerato assente ingiustificato fino alla sua presentazione in azienda con un documento valido. Tale fattispecie comporta la sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato.

In caso invece di accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di *green pass*, oltre a considerare il lavoratore in assenza ingiustificata, scatterà anche la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro, nonché le conseguenze disciplinari relative, secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

BARDONESCHI MARIA PIA